



Regolamento dell'Assemblea Regionale per Delegati

Articolo 1 - Composizione

1.1 L'Assemblea Regionale si svolge per delegati come definito dall'art. 33 dello Statuto

1.2 All'Assemblea Regionale partecipano di diritto:

a) tutti i componenti il CR, di cui gli Incaricati alle Branche e settori con solo diritto di parola.

b) le delegazioni delle Co.Ca. come da art. 4 del presente regolamento.

c) due delegati per ogni CO.CA. censita come nuova, facente parte di un gruppo con almeno una Unità censita nell'anno in corso.

d) due delegati per ogni CO.CA. censita come "sperimentale", senza Unità censite, con solo diritto di parola.

d) Tutti i capi della regione senza diritto di voto e di parola.

Articolo 2 – Convocazione

2.1 L'Assemblea Regionale è convocata:

- dai Responsabili Regionali, in sessione ordinaria almeno una volta l'anno;

- dai Responsabili Regionali o su richiesta scritta dei 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale o del 20% dei Capi delegati aventi diritto, in sessione straordinaria, per discutere argomenti di particolare importanza ed urgenza.

2.2 La convocazione deve pervenire ai delegati entro e non oltre 20 giorni dalla data prevista. Essa viene inviata abitualmente a mezzo rivista regionale, o lettera o posta elettronica o fax; deve indicare la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario, i RR riconvocheranno l'Assemblea tra il 20° ed il 60° giorno dalla data della prima convocazione con le modalità di cui al precedente capoverso.

2.3 A norma dell'art. 33 dello Statuto possono essere inseriti nuovi punti all'ODG su proposta :

a) singoli aventi diritto al voto di cui all'art. 1.2 a,b di questo Regolamento entro 7 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea;

b) da almeno 20 partecipanti entro un'ora dall'inizio della stessa.

Trascorsa un'ora dall'inizio dell'Assemblea validamente costituita le proposte di integrazione vanno votate dalla stessa per stabilirne l'ammissibilità.

2.4 I Presidenti inseriscono nell'ordine del giorno gli argomenti ammessi, comunicando il nuovo ordine dei lavori.

2.5 Il materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti, da chiunque elaborati, sugli argomenti oggetto di discussione, devono pervenire entro il termine di una settimana dall'inizio dei lavori per essere visionati dal Comitato Regionale.

Articolo 3 – Iscrizione e validità dell'assemblea

3.1 In ogni Assemblea Regionale, l'Incaricato all'Organizzazione, coadiuvato dalla Segreteria Regionale, istituisce un servizio per l'iscrizione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e termina tre ore dopo.

3.2 L'Assemblea è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto, rappresentativi di almeno il 60% delle zone. Qualora non venga raggiunto tale quorum, l'Assemblea può comunque svolgere i lavori, limitatamente alla discussione dell'ordine del giorno con la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto, rappresentativi di almeno il 60% delle zone.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con il 33% degli aventi diritto, rappresentativi di almeno il 60% delle zone. Le percentuali si intendono approssimate per eccesso.



Articolo 4 – Deleghe e Delegati

4.1 La delega appartiene alla Co.Ca. All'inizio dell'anno scout ogni Co.Ca. designa i delegati (effettivi spettanti e un pari numero di delegati supplenti). Possono essere delegati solo i Capi in servizio, gli Assistenti Ecclesiastici censiti nella Regione, nonché gli adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi. Qualora i designati della Co.Ca. siano impossibilitati a partecipare, possono delegare un sostituto appartenente alla propria Co.Ca. e che ne abbia i requisiti.

4.3 Le deleghe rilasciate per iscritto, devono essere consegnate in originale al momento dell'iscrizione.

4.4 La delegazione di ciascun gruppo si compone, oltre l'Assistente Ecclesiastico che vi partecipa di diritto, di due capi per le Co.Ca. di organico minore o uguale a 15 membri; di 4 capi per le Co.Ca. di organico maggiore o uguale a 16 membri, rappresentativi di ambo i sessi. Ne fanno parte:

-Capi Gruppo riconosciuti in base allo Statuto dell'Agesci.

-Assistenti Ecclesiastici, che pur avendo diritto di voto e di parola non concorrono alla composizione del quorum utile per la validità dell'Assemblea.-un numero di delegati designati dalla Co.Ca. tra gli adulti censiti che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi, per ogni anno solare, tale da integrare il numero di cui al primo comma del presente articolo. La segreteria tiene aggiornata annualmente l'elenco degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea. Le Co.Ca. comunicano entro i termini stabiliti i nominati. Qualora ci sia coincidenza di incarichi come Quadro regionale o di Zona, le Co.Ca. possono delegare un altro membro della Co.Ca. stessa purché in regola con i requisiti richiesti al par.4.1. I componenti del Consiglio Regionale possono delegare anche un altro membro dello stesso.

4.5 I dati dei censimenti cui fare riferimento per calcolare il numero dei delegati spettante ad ogni CO.CA. sono quelli relativi all'anno

scout precedente. I Capi a disposizione non rientrano nel computo dei componenti della Comunità Capi.

4.6 I nominativi dei delegati devono essere comunicati dalla Co.Ca. entro e non oltre una settimana dall'inizio dei lavori pena l'esclusione dal computo del quorum.

4.7 Ogni capo delegato può esprimere, oltre al proprio voto, solo il voto della persona da cui è stato delegato, e comunque non può esprimere più di due voti.

Articolo 5 - Funzionamento

5.1 L'Assemblea Regionale è presieduta dai Responsabili Regionali.

5.2 All'inizio dei lavori su proposta dei Presidenti, l'Assemblea ratifica la nomina di:

- il segretario;
- il Comitato Mozioni composto da un Presidente e due membri;
- il Comitato elettorale composta da un Presidente e quattro scrutatori in caso si debba procedere ad elezioni.

5.3 In apertura di seduta i Presidenti sottopongono all'approvazione dell'Assemblea un calendario con l'orario dei lavori e le modalità di trattazione dei diversi argomenti con annessa costituzione dei gruppi o commissioni di lavoro con compiti referenti e/o deliberativi. Per le votazioni preliminari sull'ordine del giorno i Presidenti danno la parola, nell'ordine, a chi la chiede per non più di cinque minuti ciascuno, fino ad un tempo massimo di venti minuti in totale.

Sono quindi poste ai voti le proposte di ordine dei lavori, iniziando da quella che più si discosta dalla proposta dei Presidenti

5.4 Le Commissioni Referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e votazione in Assemblea.

Le Commissioni Deliberanti decidono sulle questioni loro affidate a seguito di un dibattito generale assembleare e nei limiti di un documento di indirizzo votato dall'Assemblea stessa.

5.5 Entro due ore dall'orario di inizio dei lavori nella lettera di convocazione, i Presidenti verificano che sussista il quorum necessario per dichiarare validamente aperta



l'Assemblea. Tale quorum è stabilito come al paragrafo 3.2.

5.6 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare.

È loro compito sovrintendere al lavoro:

del Segretario;
degli Scrutatori;
del Comitato Mozioni.

Articolo 6 - Segretario

6.1 Compito del Segretario è redigere il resoconto della sessione secondo le seguenti modalità:

- l'ordine cronologico dei lavori;
- i nominativi, divisi per Zona, dei delegati intervenuti e di quanti hanno ricevuto la delega;
- il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
- i risultati delle elezioni;
- l'enunciazione degli argomenti trattati, il contenuto sintetico dei singoli interventi (questa parte potrà essere sostituita da registrazione su supporto magnetico o digitale) e le deliberazioni dell'Assemblea.

6.2 Il Verbale deve essere sottoscritto dai Responsabili Regionali e dal Segretario che, d'intesa con l'incaricato all'organizzazione, ne cureranno la pubblicazione sulla rivista associativa regionale.

6.3 Ogni membro dell'Assemblea può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per intero o per parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.

Articolo 7 - Mozioni

7.1 L'Assemblea Regionale delibera a mezzo Mozioni. Il Presidente del Comitato Mozioni, coadiuvato dai componenti il Comitato, riceve, nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, e stabilisce l'ammissibilità di:

- mozioni: documenti scritti contenenti proposte e/o interpellanze sugli argomenti indicati nell'O.d.G.

- mozioni d'ordine: documenti scritti contenenti proposte di modifica all'ordine di discussione degli argomenti indicati

nell'O.d.G. E' presentata da almeno 10 partecipanti:

Il dibattito relativo alla Mozione d'Ordine è limitato a:

- ◆ illustrazione da parte del proponente
- ◆ un solo intervento a favore
- ◆ un solo intervento contrario

La mozione d'ordine, approvata a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, modifica l' O.d.G.

- raccomandazioni: documenti scritti di carattere non vincolanti e non sottoposti a votazione;

- documenti: testi scritti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea, che può valutarne, su richiesta del proponente, l'acquisizione agli atti.

7.2. Il comitato mozioni, ove lo ritenga necessario, chiede ai proponenti di chiarire meglio le mozioni loro presentate, suggerendo eventuali modifiche formali. Può inoltre chiedere l'accorpamento o la coordinazione di proposte di contenuto analogo. Procedo inoltre a definire le modalità con cui le mozioni vanno presentate e discusse sulla base dei seguenti criteri:

- ◆ le mozioni vanno discusse secondo l'ordine dei lavori stabilito dall'Assemblea
- ◆ le mozioni vanno lette, presentate, discusse secondo i criteri generale a norma del paragrafo precedente, fatta salva la possibilità che i Presidenti possano stabilire diversamente in via eccezionale,
- ◆ Il testo della mozione può venire votato per punti separati, su richiesta dei proponenti o per decisione della presidenza.

7.3 Una mozione, qualora siano assenti i suoi proponenti, non viene presentata, ma direttamente messa in discussione.

7.4 I proponenti possono inviare alla segreteria regionale, i testi delle mozioni da presentare all'Assemblea entro una settimana dall'inizio dei lavori per consentire una loro maggiore diffusione.

Articolo 8 - Interrogazione



8.1 In ogni Assemblea è previsto un eventuale spazio di non più di trenta minuti da riservare ad interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa regionale.

8.2 Il presentatore ha diritto di illustrarla per non più di 5 minuti. Segue una risposta dei membri del Comitato per non più di 5 minuti.

8.3 A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 firme che viene inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a discrezione dei Presidenti.

Articolo 9 - Votazioni

9.1 Le votazioni sono espresse con voto palese ad eccezione di quelle sulle persone, che devono essere segrete. I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vanno computati separatamente. Il Segretario ed il comitato mozioni, attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese

9.2 La votazione è valida se ha votato la metà +1 degli iscritti, aventi diritto al voto, di cui all'art. 4. L'Assemblea Regionale delibera con la maggioranza di voti favorevoli espressi.

9.3 È facoltà dei Presidenti porre nuovamente in votazione, per non più di una volta prima della chiusura dei lavori, le mozioni per le quali si è svolta una votazione non valida ai sensi del comma precedente

Articolo 10 - Elezioni

10.1 Possono essere candidati tutti i Capi censiti (e brevettati) che abbiano espresso personalmente la propria disponibilità. Ogni capo proposto per l'elezione deve dare il proprio assenso, ovvero se assente deve far pervenire, alla presidenza, assenso scritto. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

10.2 Per l'elezione dei membri del Comitato, lo stesso Comitato propone un numero di persone non inferiore ai posti da coprire e dovrà illustrarne le motivazioni. I nominativi dei candidati al Comitato devono essere resi noti con la circolare di convocazione dell'Assemblea o con successivo comunicato a cura dei Responsabili Regionali. Quanto sopra, non pregiudica l'eleggibilità di

qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità. I membri dell'Assemblea potranno quindi proporre candidature per l'incarico di Consigliere Generale e per il Comitato illustrandone le motivazioni.

10.3 I Presidenti, in apertura di Assemblea stabiliscono il termine improrogabile di presentazione delle candidature, nonché l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle operazioni di voto.

10.4 Uno dei componenti il Comitato Regionale sovrintende allo scrutinio effettuato dagli scrutatori.

10.5 I candidati al Comitato regionale risultano eletti qualora ottengano i 2/3 dei voti espressi nella prima votazione o la maggioranza semplice dei voti espressi nella successiva.

10.6 Nel caso in cui il numero dei candidati fosse maggiore del numero dei posti vacanti, risulteranno eletti tra loro quelli che avranno riportato il numero maggiore dei voti. Ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti vacanti per ciascuno dei due sessi all'interno del Comitato Regionale.

10.7 IL 30% dei posti di Consigliere Generale complessivamente spettanti alla regione è riservato al sesso minoritario. TUTTAVIA, qualora almeno uno dei posti da ricoprire sia riservato al sesso minoritario, ai fini del calcolo del numero massimo di preferenze da esprimere, l'eventuale arrotondamento dovrà, comunque, essere effettuato per eccesso all'unità superiore.

10.8 Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero di Consiglieri da eleggere (se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso). Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti, purchè abbiano raggiunto almeno $\frac{1}{4}$ dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà ad una seconda votazione nell'ordine dei voti conseguiti e nei limiti dei posti da ricoprire. Qualora uno dei membri del Comitato Regionale o un Consigliere Generale rassegni le dimissioni, le stesse diventeranno operative in coincidenza con l'Assemblea Regionale seguente.



Articolo 11 – Modifiche al Regolamento

11.1 Il presente regolamento può essere modificato con voto favorevole dei due terzi dei capi presenti in assemblea aventi diritto al voto e la variazione assumerà validità dalla successiva convocazione dell'Assemblea.

11.2 In caso di modifiche i RR provvederanno all'aggiornamento del Regolamento e ne cureranno la divulgazione tramite la stampa associativa regionale.

11.3 L'applicazione del presente regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea ai RR; nella fase di svolgimento dei lavori assembleari è affidata sempre, in modo insindacabile, agli stessi RR in qualità di Presidenti dell'Assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiama allo spirito dello Statuto, alla normativa del Regolamento AGESCI .